



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

CAMERA NAZIONALE ARBITRALE IN AGRICOLTURA

TARIFFARIO CAMERA ARBITRALE

IL DIRETTORE DELLA CAMERA ARBITRALE

Visto il Decreto legislativo n. 99/2004 che reca disposizioni sulle modalità d'istituzione della Camera nazionale arbitrale in agricoltura;

Visto il precedente Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20.12.2006;

Visto il successivo Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. del 4.12.2008 con cui è stato semplificato l'accesso alla Camera nazionale arbitrale oltre che determinata la riduzione degli oneri economici per le attività arbitrali, anche al fine di consentire una maggiore coerenza tra le disposizioni finanziarie della Camera arbitrale e le condizioni economiche previste dall'Unione europea per gli oneri delle attività di assistenza tecnica;

Considerato che l'art. 20 comma n. 4 del testo integrato prevede espressamente che il Direttore della Camera arbitrale con proprio Decreto determina l'istituzione di un apposito tariffario della Camera;

Ritenuto che tale tariffario debba essere compatibile con le condizioni economiche previste dai regolamenti comunitari per gli oneri relativi all'assistenza tecnica dei programmi europei, con riferimento ai minimi tariffari di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 8.4.2004, n. 127, ridotti del 20%.

Considerato che lo stesso tariffario forense prevede, la possibilità dell'articolazione economica della prestazione riferita ai tempi necessari all'espletamento dell'incarico professionale anziché al mero riferimento del valore della controversia;

Considerato conseguentemente l'esigenza di determinare il nuovo tariffario in coerenza con i contenuti dell'art. 66 del Reg. (CE) n. 1698/05 – Assistenza tecnica ;

Viste le linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale, punto. N. 5 – Assistenza tecnica – spese per collaborazioni e consulenze professionali (inclusi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici);

Considerato che i riferimenti economici previsti dalle normative europee sono determinati per ogni giornata lavorativa in euro 300, 350 e 450 rispettivamente con riferimento alle diverse anzianità ed esperienze;

Considerata altresì l'esigenza di riconoscere, su vincolante valutazione della Camera arbitrale, nel rispetto dei limiti ricordati, particolari profili economici per specifiche situazioni di accertata complessità, anche in armonia con la previsione originaria del precedente Decreto Ministeriale 20.12.2006, ed in relazione ad analoga previsione relativa al Decreto del Ministro della Giustizia, 8.4.2004 n. 127,

Premesso che l'iscrizione agli elenchi della Camera è libera per i soggetti aventi i requisiti prescritti e che l'iscrizione può avvenire in qualsiasi momento;

Considerato che gli oneri relativi alle spese per i soggetti operanti nei collegi arbitrali (Arbitri, periti e segretari) sono riconducibili a collaborazioni ed attività professionali, ossia analoghe agli oneri considerati dalla normativa comunitaria di riferimento;

Ritenuta la Camera arbitrale organo tecnico indipendente competente per determinare in via preventiva il livello economico per l'espletamento delle attività del collegio;

Considerato che da tale definizione si individua, attraverso la successiva applicazione dei parametri economici comunitari dell'assistenza tecnica, l'ammontare economico massimo enunciabile in sede di lodo;

Ritenuto di specificare le procedure, e le modalità di determinazione delle giornate-lavoro, nonché dei diversi valori economici applicabili;

DECRETA

1. E' approvato il Tariffario degli onorari della Camera Arbitrale;
2. La Camera arbitrale al momento dell'insediamento del Collegio o dell'Arbitro Unico, fa sottoscrivere ad ogni operatore arbitrale l'ammontare economico riconoscibile in sede di lodo, con riferimento ai minimi tariffari di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 8.4.2004, n. 127, ridotti del 20%, ai sensi del Tariffario della Camera Arbitrale.
3. Nell'ambito dei valori determinati ai sensi del precedente punto n. 2 , il Collegio o l'Arbitro Unico determinano, all'atto della sottoscrizione del lodo, ai sensi dell'art. 20 n. 3 del Decreto ministeriale 20.12.2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare delle proprie prestazioni, dando conto anche delle effettive giornate lavoro realizzate;
4. Il valore di ogni giornata lavoro, organizzata in non meno di 4 ore lavorative, è determinato rispettivamente in € 300 per i Segretari dei collegi, in € 350 per Arbitri ed € 450 per i Presidenti dei collegi;
5. In sede di Ordinanza sulle spese, definita in sede di lodo, con apposita relazione di accompagnamento indirizzata alla Camera arbitrale, l'Arbitro Unico od il Collegio possono richiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la maggiorazione del compenso di cui al successivo comma n. 6, avuto riguardo ai seguenti elementi di riferimento:

- La complessità giuridica della controversia;

- L'importanza e numero delle questioni proposte nel ricorso;
 - Situazioni particolari in fatto e diritto;
 - Gli interessi sostanziali che ricevono tutela attraverso l'arbitrato;
 - La rilevanza degli effetti e dei risultati conseguiti;
 - La necessità di strumenti istruttori ed in particolare a prove testimoniali;
 - L'esigenza d'acquisizione di atti della pubblica amministrazione;
 - La natura originale della controversia da risolvere;
 - L'esistenza di una consulenza tecnica;
 - L'urgenza di raggiungere la decisione in tempi brevi;
 - Il valore economico della controversia;
 - La presenza di un Arbitro unico o di un Collegio;
 - L'esperienza preventiva della procedura conciliativa;
6. La Camera arbitrale, esclusivamente ove riconosca fondate, sulla base dell'Ordinanza del Collegio o dell'Arbitro Unico, le ragioni di cui al punto precedente, può autorizzare, oltre le giornate determinate ai sensi dei precedenti commi, un ulteriore numero di giornate lavoro finalizzate allo studio, ricerca ed approfondimento della questione giuridica proposta da un minimo di 2 ad un massimo di 15. In questo caso, l'importo da liquidare tiene conto anche dell'ulteriore onere da portare ad integrazione di quanto previsto al comma n.2, conseguente al riconoscimento della particolare complessità della controversia;
7. Ai Segretari sono riconoscibili compensi pari all'8% di del valore assegnato al collegio arbitrale od all'arbitro unico;
8. Il Collegio o l'Arbitro Unico ed il Segretario sottoscrivono, all'atto dell'insediamento, le determinazioni di cui ai precedenti commi e si impegnano a rispettarne i contenuti e limiti.

TARIFFARIO ONORARI CAMERA ARBITRALE

1 - Arbitro unico

All'avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario:

	minimo	- 20 %
fino a € 25.000	650	520
<i>sul maggior valore</i>		
da € 25.000 a € 50.000	1.615	1.292
da € 50.001 a € 100.000	2.585	2.068
da € 100.001 a € 250.000	5.165	4.132
da € 250.001 a € 500.000	9.685	7.748
da € 500.001 a € 2.500.000	16.140	12.912
da € 2.500.001 a € 25.000.000	12.912 Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.500.000	
Oltre € 25.000.000	L'onorario minimo dovuto per lo scaglione precedente, oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della	

		controversia e € 25.000.000	
2 - Collegio arbitrale			
Al collegio arbitrale composto da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario: Al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30 ciascuno.		minimo	Meno 20%
		1.940	1.552
	<i>sul maggior valore</i>		
	da € 100.001 a € 250.000	12.915	10.332
	da € 250.001 a € 500.000	22.595	18.076
	da € 500.001 a € 2.500.000	41.965	33.572
	da € 2.500.001 a € 25.000.000	33.572 Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.500.000	
Oltre € 25.000.000	L'onorario minimo oltre allo 0,50% della differenza tra il valore della controversia e € 25.000.000		

Segretari: 8% dell'importo dovuto all'Arbitro Unico od al Collegio Arbitrale.

**Il Direttore della Camera Arbitrale
Avv. Nino Ferrelli**

